COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMATUCCI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

AMATUCCI Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture. (1466) 381

PRESIDENTE 381, 383, 388
MUSOTTO 383
FODERARO 383, 385, 386, 387
TESAURO 384, 385, 387
CAPALOZZA. 385
MADIA 385
BREGANZE 385
BERLINGUER 385
FACCHIN 386
MORO. *Ministro di grazia e giustizia* 386, 387
FUMAGALLI 387

Votazione segreta:

PRESIDENTE 388

La seduta comincia alle 17.15.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È appprovato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Amatucci: Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali ai tribunali, alle procure e alle preture.(1466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge da me presentata concernente la destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture, sulla quale riferirò io stesso.

Innanzitutto ricorderò che la proposta di legge originaria si occupava anche dell'abrogazione del biennio dalla laurea, richiesto dall'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari. Allorché fu esaminata per la prima volta la proposta di legge, il Governo ritenne opportuno di chiedere la separazione dei due argomenti, e in quella sede si discusse ed approvò la parte della proposta di legge relativa alla abrogazione del biennio intercorrente dalla laurea, rimanendo invece in piedi la parte restante della proposta, relativa alla destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure della Repubblica e alle preture prive di titolare.

Noi abbiamo sempre sostenuto, sia in sede di discussione di bilancio sia in questa nostra Commissione, la necessità che la Magistratura dev'essere formata da elementi particolarmente coscienti e selezionati. Anzi, si può dire che questo fu l'argomento principale durante la discussione dello stato di previsione del bilancio della Giustizia in cui si insistette proprio su questo punto, cioè di reclutare una magistratura particolarmente preparata che fosse esperta nell'esercizio della sua naturale funzione che è quella di amministrare la giustizia. Ma nello stesso tempo, però, si fece anche notare che, purtroppo, l'organico di cui noi oggi discutiamo è ancora quello del 1865. È vero che noi oggi abbiamo un magi-

strato per ogni diecimila abitanti ma è anche vero che il Ministero della Giustizia ha indetto molti concorsi e che, nonostante questo, non tutti i posti vacanti sono stati coperti, per cui, attualmente, in Italia noi ci troviamo – e l'onorevole Ministro qui presente sarà al riguardo più preciso – secondo le mie informazioni, con un centinaio almeno di preture senza regolare titolare.

Ed ecco perché, prima che possa essere completato l'organico o addirittura possa essere allargato, come è nei voti non solo del foro, ma anche della magistratura, si rende necessario potenziare quello attuale con personale capace e selezionato avente già una buona pratica.

Quale è il significato, e soprattutto, il punto centrale di questa proposta ? L'incarico all'esercizio giurisdizionale da parte degli uditori giudiziari, non è affidato ad un criterio indiscriminato, ma al parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale l'uditore ha fatto il tirocinio. Il capo dell'ufficio giudiziario terrà conto non solo della capacità del magistrato ma, soprattutto, della sua idoneità a poter dirigere una pretura e far parte di un collegio giudicante o essere destinato, come sostituto, alla procura della Repubblica. Indiscutibilmente vi sono magistrati che hanno concorso dopo uno studio profondo; ma vi sono anche molti candidati che abbracciano la carriera della magistratura dopo aver esercitato per alcuni anni la libera professione di avvocato, per modo che non sono completamente privi di una preziosa esperienza, di una quanto mai apprezzabile pratica, che li metterà in condizione di poter espletare l'incarico che verrà ad essi affidato non solo con responsabilità, ma con competenza' Ed ecco perché, chiariti tali concetti,, la mia proposta mira. stante il non indifferente numero delle vacanze dei posti in magistratura, a sanare temporaneamente tale deficienza, in attesa che vengano espletati i concorsi recentemente banditi dal Ministero di grazia e giustizia. La destinazione degli uditori giudiziari, dopo sei mesi di tirocinio, alla reggenza delle preture, prive di titolari. ai tribunali o alle procure della repubblica, sanerà una situazione difficile, per cui io confido, che, salvo le modificazioni che alla formulazione dell'articolo unico da me proposto la Commissione crederà opportuno apportare, alla proposta in esame non mancherà il vostro voto favorevole.

Detto questo, debbo fare osservare che quando venne esaminata la proposta di legge relativa all'abrogazione del biennio intercorrente dalla laurea per partecipare al concorso in magistratura, oggi legge 7 ottobre del 1955, io facevo presente la opportunità, anche perché in questo senso vi erano state sollecitazioni da più parti, di modificare. anche l'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario.

Questo articolo testualmente stabilisce che i magistrati addetti ad ufficio diverso da quello giurisdizionale. non possono partecipare a concorsi a scrutinio per promozione se non hanno prestato effettivo e ininterrotto servizio giudiziario per almeno un triennio nel grado di giudice o equiparati. e per almeno un biennio nel grado di consigliere di Corte di appello o equiparati. Ed allora si dice giustamente: è proprio necessario che questo biennio o triennio debba essere ininterrotto ? Oppure può essere stato anche frazionato nel tempo ? Quel che conta è che si compia questo periodo di due o tre anni ! Tanto più che la legge del 24 maggio 1951, n. 892, stabilisce che, per poter aspirare alla promozione a giudice, sono sì necessari due anni di servizio di pretura ma non è necessario, però, che essi siano continuativi.

Dovendo esprimere un mio giudizio, io non trovo giusta la disposizione dell'articolo 200 per due ordini di ragioni:

a) perché non sempre la diversa qualificazione dei servizi in rapporto ai vari posti, oggi funzioni, corrisponde alla realtà pratica. Nell'attuale ordinamento il servizio in pretura è utile sia per la promozione a consigliere di appello che a quello di cassazione, mentre il servizio che un magistrato di tribunale, esplica, come applicato presso una Corte d'appello non è computabile per la promozione in Cassazione. Ciò stabilisce l'articolo 200 !

b) perché per quanto forse nessuno più di me sia convinto che non può aversi un buon magistrato quando questo rifugga dalla sua maggiore responsabilità. che è quella di giudicare, tuttavia, non bisogna dimenticare né trascurare una fondamentale considerazione che attiene al retto funzionamento degli uffici !

Ora, succede che quando un magistrato ha raggiunto una certa conoscenza della materia. viene sostituito e il suo posto viene occupato da altri i quali, non essendo esperti del servizio, portano senz'altro un intralcio nell'amministrazione.

Se si stabilisce che il servizio non è necessario in via continuativa e si abolisce la qualificazione dei periodi di servizio giudiziario, è necessario un conveniente aumento

dei periodi medesimi. In tali periodi occorre che venga computato il periodo di servizio prestato come aggiunto provvisorio, nonché quello prestato come uditore giudiziario con funzioni.

È per queste ragioni che io propongo la modificazione dell'articolo 200 dell'attuale ordinamento nel senso che non si possa partecipare a concorsi o a scrutinio per promozione a magistrati di appello o di cassazione, quando non si sia prestato, dopo la nomina ad aggiunto giudiziario, effettivo servizio negli uffici giudiziari per un certo periodo che potrebbe essere di sei o sette anni.

L'aumento dei periodi di servizio giudiziario richiesti per la partecipazione a concorsi o scrutini impone, per rendere equa l'applicazione della nuova norma, l'emanazione di disposizioni transitorie; ed esse, evidentemente, dovranno essere tali da tutelare i diritti dei magistrati che, per la partecipazione a concorsi o scrutini, hanno compiuto, o hanno ancora tempo per compiere, i periodi obbligatori di servizio giudiziario previsti dall'articolo 200 dell'Ordinamento, ma che, entrate in vigore le nuove disposizioni, non avranno invece innanzi a sé tempo sufficiente per compiere i periodi, in complesso di tre anni più lunghi, stabiliti dalle disposizioni stesse.

Pertanto, la mia proposta di legge, può essere integrata dai seguenti articoli aggiuntivi.

ART. ...

L'articolo 200 dell'Ordinamento giudiziario è così modificato: Non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione a magistrato di appello, o a magistrato di cassazione, i magistrati che non hanno prestato effettivo servizio negli uffici giudiziari, rispettivamente, per almeno sei anni, o per almeno otto anni.

Non è valutato come utile, ai fini di cui al presente articolo, il servizio prestato in qualità di uditore giudiziario senza funzioni.

ART. ...

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma dell'articolo precedente, il servizio prestato in uffici diversi da quelli giudiziari, nel periodo compreso fra tre anni prima e tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio negli uffici giudiziari.

Ora, concludendo, mentre la parte principale della proposta è costituita da quell'unico articolo di cui ognuno di voi ha dinanzi il testo, il mio emendamento dà la possibilità di modificare l'articolo 200 dell'Ordinamento giudiziario nei sensi di cui ho accennato.

Ciò detto, apro senz'altro la discussione generale.

MUSOTTO. Mi permetta, onorevole Presidente: in sostanza, questi vice-pretori onorari dovrebbero essere destinati alla reggenza di preture?

PRESIDENTE. Sì, dopo aver vinto il concorso per uditori giudiziari, e dopo aver compiuto un tirocinio di sei mesi.

MUSOTTO. Occorrerebbe, a mio avviso, dire che siano destinati altrove e non in quelle preture dove hanno esercitato la funzione di vice pretori onorari.

PRESIDENTE. L'osservazione è esatta, ma questo rientra nell'ordinamento giudiziario. Anche il magistrato dovrebbe essere escluso da tali sedi.

MUSOTTO. Non è vero.

PRESIDENTE. Lo possiamo comunque chiarire.

MUSOTTO. Io ad ogni modo questa disposizione non l'ho presente. E comunque, qui, se si aggiungesse non si farebbe male nemmeno richiamando questa disposizione.

PRESIDENTE. Insomma, onorevole Musotto, lei vorrebbe che al secondo comma dell'articolo 1 venisse in modo più chiaro stabilito che la destinazione di questi uditori a reggere preture non avvenisse nella stessa sede nella quale essi hanno esercitato la precedente funzione di vicepretore onorario.

FODERARO. Signor Presidente, in linea di principio mi dichiaro favorevole alla proposta di legge oggi al nostro esame. Vorrei solo che venisse dissipata quella che io definirei una nube che si è venuta addensando già altre volte in seno alla nostra Commissione nei riguardi di questo problema. Come i colleghi ricorderanno, infatti, una proposta di legge su questa materia venne nettamente respinta dalla nostra stessa Commissione, al tempo del Ministro Azara, perché si intendeva spingere il Ministero di grazia e giustizia a procedere alla normalizzazione della situazione attraverso regolari concorsi piuttosto che — come si disse — violare l'ordinamento giudiziario, stabilendo che gli uditori giudiziari potessero assolvere funzioni giurisdizionali.

L'intento che mosse la nostra Commissione, allora, era nobilissimo: creare i magistrati soltanto mediante regolari concorsi e fare loro esercitare le funzioni giudiziarie solo dopo aver svolto un necessario periodo di tirocinio.

Sta di fatto che il Ministero di grazia e giustizia si è distinto per aver bandito regolari concorsi ma, purtroppo, bisogna altresì ammettere schiettamente, che i giovani che si sono presentati non sempre sono stati preparati adeguatamente dal punto di vista intellettuale e da quello morale. In effetti, oggi, vincere un concorso in magistratura non è più impresa eccessivamente difficile. Ai concorsi partecipano spesso persone provenienti da altre amministrazioni dello Stato o della stessa amministrazione di grazia e giustizia ma di categorie differenti tanto che se pure per competenza scaturita dall'esperienza questi magistrati danno ottimi risultati, non altrettanto può dirsi dal punto di vista della preparazione spirituale (e non alludo soltanto ai cancellieri), avendo queste persone esercitato per anni funzioni che richiedono attitudini completamente diverse da quelle richieste per il magistrato.

Pertanto, noi rivolgiamo vivissima istanza al Ministero di grazia e giustizia di voler procedere indefessamente a bandire nuovi concorsi, ad eccitare quanto più sia possibile i giovani a presentarsi a detti concorsi. Uno dei modi per incoraggiare questi giovani è proprio quello di ammetterli anticipatamente alle funzioni giurisdizionali qualora, bene inteso, ne siano meritevoli. Di conseguenza, mi sembra, dal punto di vista pratico, necessario conferire le funzioni giurisdizionali anche a chi non ha compiuto il prescritto periodo di tirocinio. Dò perciò la mia approvazione di massima a questa proposta di legge, considerata come provvedimento di emergenza.

Ciò premesso, tuttavia, debbo fare qualche precisazione. Innanzi tutto, la definizione di « destinazione in sottordine », lascia, a mio modesto parere, alquanto a desiderare, perché così come è formulata la dizione potrebbe dar luogo ad equivoci. Si tratta di funzioni giurisdizionali qualitativamente identiche: la destinazione è in sottordine ma le funzioni giurisdizionali sono eguali per tutti. Così, per una questione di completezza formale, alla parola « procure » bisogna aggiungere « della Repubblica ». Inoltre, al posto di « dopo sei mesi di tirocinio » io direi: « dopo sei mesi di nomina ad uditore » perché quello dell'uditore non è tirocinio. Anche la questione della sede merita un richiamo; in effetti è un problema che deve porsi il Ministro in base alla sua sensibilità e all'ordinamento giudiziario; è un problema che non va trascurato. Se l'onorevole Ministro Moro volesse fare domandare alle Procure generali quanti magistrati ci sono in Italia che esercitano le loro funzioni nel luogo stesso dove sono vissuti, o dove hanno esercitato la libera professione, troverebbe che il numero di essi è abbastanza imponente. Comunque, su questo non intendo soffermarmi più a lungo.

Osservo invece che se si includono, come dice la proposta, coloro che abbiano esercitato per sei mesi le funzioni di vice pretore onorario, *a fortiori*, io direi, dovrebbero essere inclusi coloro che abbiano esercitata la funzione di procuratore o di avvocato. Per quanto le funzioni di pretore, funzioni non in sottordine, siano più difficili di quelle di tribunale e anche di corte d'appello e, se mi si consente il paradosso, anche più difficili di quelle di consigliere di cassazione, mi pare che questo richiedere sei mesi di esercizio delle funzioni in qualità di vice pretore onorario aggiunga poco.

Credo che convenga o non prevedere alcun periodo di « tirocinio »: oppure ammetterlo in misura non inferiore ad un anno, includendo anche coloro che hanno esercitato, sempre per un anno, le funzioni di procuratore legale o di avvocato.

Non sarei infine per richiedere il parere favorevole del capo dell'ufficio. Noi non possiamo, per un atto facoltativo del capo dell'ufficio, incominciare, dopo appena sei mesi di ingresso di un giovane nella carriera della magistratura, a creare delle discriminazioni. Saranno le esigenze di servizio, le segnalazioni dei superiori, il desiderio di colui che ritiene di poter esercitare funzioni giurisdizionali a determinare la destinazione di uditori al conferimento anticipato delle funzioni.

TESAURO. Anche io, sostanzialmente, mi dichiaro favorevole a questa proposta di legge. Solo vorrei sottoporre all'acume giuridico e alla sapienza del proponente alcune considerazioni: 1°) non insistere nella sua proposta aggiuntiva relativa all'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario, perché ciò determinerebbe una serie di contrasti sia in seno alla nostra Commissione, che al Senato; 2°) sopprimere gli ultimi due comma: l'ultimo comma perché esso, secondo il mio punto di vista, fa sorgere gravi problemi che l'onorevole Amatucci conosce meglio di me e che non credo sia il caso di affrontare incidentalmente, in occasione di una facoltà che viene conferita al Ministro. Tanto meno mi sembra opportuno far dipendere i provvedimenti ministeriali da una segnalazione del capo dell'ufficio dove attualmente trovasi l'uditore.

Gli ultimi due comma, di conseguenza, andrebbero così modificati: « Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi dalla nomina, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica, nelle preture. Possono anche essere destinati alla reggenza delle preture prive di titolare »; togliendo così la definizione di funzioni in sottordine perché su questo punto sono d'accordo con l'onorevole Foderaro.

FODERARO. Per la precisione, io non sostengo l'opportunità di togliere la parola « sottordine », dico soltanto che, così come si trova nel testo della proposta, è poco perspicua e che dovrebbe essere messa successivamente.

TESAURO. Già altre volte si è parlato di questa questione. Finché si parla di procura, caro Foderaro, si può parlare di funzioni in sottordine, ma per tutti gli altri organi no.

FODERARO. Più che maestro preferisco essere « loico ». E stando alla « loica » osservo che se l'onorevole Tesauro abolisce il concetto di sottordine deve necessariamente abolire il primo capoverso di questo articolo unico, che non avrebbe più senso, dicendo press'a poco: « Gli uditori giudiziari possono essere destinati a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nella preture ».

Io, invece, sono di diverso avviso. Lasciamo il termine « in sottordine », ma non poniamolo dopo le parole: « funzioni giurisdizionali » in quanto ciò farebbe pensare a delle distinzioni di funzione; il che non mi pare esatto.

TESAURO. Ma in sottordine a chi?

FODERARO. In breve: dobbiamo dire che essi non possono avere funzioni direttive.

CAPALOZZA. Noi siamo sostanzialmente d'accordo con la proposta di legge e ciò per ragioni di natura pratica, per evitare cioè, quantunque sembra incredibile che dopo cinquant'anni gli organici siano ancora immutati, quelle discussioni e discrepanze cui accennava dianzi l'onorevole Tesauro. Circa la formulazione del provvedimento penso che potrebbero essere superate tutte le difficoltà adottando la seguente: « Gli uditori giudiziari dopo sei mesi dalla nomina possono essere destinati, con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nelle preture e in sottordine nei tribunali e nelle procure della Repubblica ».

Il rilievo fatto per il periodo di tirocinio vale anche per il contenuto del terzo comma. Bisognerebbe perciò dire: « in cui l'uditore ha esercitato le sue funzioni ».

Sono poi favorevole al mantenimento del parere favorevole da parte del capo dell'ufficio.

MADIA. Ho l'impressione che questa proposta di legge, nel suo complesso, non sia molto persuasiva. Lo ha dimostrato il fatto che tutti coloro che si sono dichiarati, in sostanza, favorevoli ad essa hanno finito poi per proporre gravi mutilazioni al testo stesso.

Nelle funzioni giurisdizionali effettivamente non esiste il principio del « sottordine »; e perciò, caso mai, il primo comma dell'articolo unico dovrebbe essere modificato, dicendo: « possono essere destinati a funzioni giurisdizionali, purché non direttive ».

Ad ogni modo il punto sul quale io mi permetto di dissentire nettamente è quello contenuto nel secondo comma. A me pare che un uditore giudiziario che abbia svolto per sei mesi le funzioni di vice pretore onorario non possa essere in condizione di reggere una pretura poiché la pretura, in fondo, non è che un piccolo tribunale; e si consideri che vi sono vice-pretori onorari che non hanno mai stilato una sentenza.

BREGANZE. Anche io condivido le preoccupazioni che hanno animato il nostro Presidente nel presentare questa proposta di legge. Ciò che mi preoccupa in modo particolare tuttavia è quanto prospettato dall'onorevole Madia. A me sembra che un uditore giudiziario che abbia svolto soltanto sei mesi di attività, non sia completamente in grado, in linea generale, di reggere una pretura, specie ora che le preture verranno caricate di ulteriori responsabilità con l'attribuzione ad esse delle cause in materia di vertenze agrarie.

Pertanto, non condivido la proposta dell'onorevole Tesauro di sopprimere la parola « sottordine ». Ritengo, d'altra parte, che pur sopprimendo il secondo comma che ha riferimento alle preture e l'inciso in cui si parla di preture, sia invece da mantenere il terzo comma in quanto ritengo che un parere preventivo del magistrato alla cui dipendenza ha lavorato l'uditore, sia uno strumento utile più che dannoso. Concordo, inoltre, con le osservazioni dell'onorevole Capalozza secondo cui è opportuno sostituire la parola « tirocinio » con la frase « esercitate le sue funzioni ».

Quanto alla proposta ventilata dal collega proponente circa l'articolo 200 sono ad essa contrario ma ho l'impressione che lo stesso onorevole Amatucci non insistere su di essa.

BERLINGUER. Personalmente, sono di accordo con il testo proposto dal collega Amatucci. Penso che noi possiamo approvare questa proposta di legge sia pure con molta cautela, in quanto essa si ispira ad esigenze di

natura contingente. Ecco perché io penso che debba essere mantenuto il concetto, sia pure, se si riterrà, usando altra parola, di «sottordine». Converrebbe forse sopprimere il secondo comma. La pretura è la giurisdizione più difficile, specialmente per un giovane che non abbia a volte nemmeno la possibilità di consultare altri colleghi, o di avere a portata di mano una biblioteca.

Si potrebbe, tuttavia, consentire qualche eccezione quando l'esercizio delle funzioni di vice-pretore onorario sia durato almeno per un anno. Sono decisamente favorevole al terzo comma per due ragioni: la prima, perché esiste già un disegno di legge sull'indipendenza della magistratura e il fatto che sia il magistrato superiore a dare un parere sull'attitudine del giovane magistrato ad assumere funzioni giurisdizionali, mi sembra sia un primo passo verso il raggiungimento di questo scopo; una seconda ragione pratica, proprio il superiore è in grado di accertare la idoneità del giovane magistrato in quanto ne controlla l'attività e ne valuta le tendenze e le attitudini

FACCHIN. Nel marzo del 1954, la nostra Commissione ebbe ad esaminare un disegno di legge presentato dall'allora ministro Azara, riguardante la stessa materia, già approvato dalla competente Commissione del Senato. Esso non venne da noi approvato. Le stesse ragioni che spinsero, a quel tempo, la nostra Commissione a non approvare quel provvedimento, credo sussistano tuttora e se per avventura modificazioni si fossero determinate nella situazione generale credo, secondo logica, che dovrebbero essere modificazioni in meglio e non in peggio. Per cui mi pare che i motivi che furono addotti allora per giustificare il rigetto di quella proposta governativa, debbono indurci oggi a non accogliere la proposta in discussione.

È vero che l'onorevole Amatucci presentando la sua proposta (e mi dispiace di non essere d'accordo con lui), ha portato una variante rispetto all'antica proposta del ministro Azara, introducendo il principio che l'uditore giudiziario deve avere almeno sei mesi di tirocinio, ma io credo che se nel 1948, all'indomani si può dire dalla fine della guerra, si ritenne necessario ricorrere ad un decreto legge per adibire gli uditori giudiziari a queste funzioni, nel 1956, ad oltre dieci anni dalla fine della guerra, la nostra azione dovrebbe essere rivolta a normalizzare la situazione, non essendo ammissibile che si continui ad andare avanti attraverso provvedimenti in deroga alla normale legislazione.

Non fosse altro quindi che per una ragione di principio noi non dovremmo approvare questo provvedimento.

FODERARO. Ma in fondo si tratta soltanto di anticipare l'esercizio di una funzione.

FACCHIN. Ma allora si modifichi la legge. Ritengo che questi uditori pur avendo sei mesi di tirocinio non abbiano, nel complesso, la necessaria preparazione. Inoltre, non è giusto che si adotti il principio di destinare del personale dello Stato a delle funzioni superiori senza il corrispondente trattamento economico e giuridico: e anche questo è un inconveniente da evitare.

Io ho sentito un giudice istruttore e questo lo riferisco *ad personam* all'onorevole Ministro Moro) dolersi del fatto che nel suo ufficio siano stati immessi degli uditori. Anche da parte di magistrati spesso ci si lamenta in quanto trattasi di situazioni di fatto che attribuiscono compiti e funzioni a chi giuridicamente non potrebbe esercitarli.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, comincio col dire che a mio parere questo provvedimento dovrebbe avere carattere temporaneo, al massimo della durata di tre anni. Dico ciò sia per rispondere agli interventi di coloro i quali hanno manifestato il timore che da questo provvedimento possa derivare un certo nocumento allo esercizio della funzione giurisdizionale, sia perché ritengo che tre anni siano sufficienti per normalizzare la situazione in questo settore.

Attualmente (e di questo posso tranquillizzare il collega Facchin) abbiamo bandito concorsi per tutti i posti disponibili. Sono così entrati in servizio 337 uditori giudiziari, 219 nominati con decreto ministeriale del 4 luglio 1955 e 118 nominati con decreto ministeriale del 28 settembre 1955; questi 337 uditori si trovano oggi in condizioni di non potere assumere l'esercizio delle funzioni giudiziarie in quanto non è decorso l'anno richiesto dall'ordinamento giudiziario. Sono stati inoltre banditi altri due concorsi, uno per 200 posti e l'altro per 138 posti con decreto 21 dicembre 1955 coprendo in tal modo nominalmente tutti i posti dell'organico, di vecchia e di nuova istituzione. Pertanto, l'Amministrazione può considerarsi adempiente nel senso che ha bandito i concorsi per tutti i posti disponibili e io mi auguro che, essendo stata approvata l'altra proposta Amatucci, che elimina il periodo di due anni, prima richiesto tra il conseguimento della laurea e la partecipazione ai concorsi, ne scaturisca anche un miglioramento qualitativo in modo che i prossimi concorsi diano tutti i posti coperti,

avviando con ciò alla normalizzazione la situazione. Stando così le cose, nel giro di tre anni non dovrebbe più esservi bisogno di questa legge di carattere straordinario.

In atto, però, i due gruppi di uditori già nominati, non possano assumere le loro funzioni e gli altri due gruppi potranno assumerla solo un anno dopo la loro nomina, mentre in complesso abbiamo circa 675 vacanze che è impossibile colmare. Queste vacanze si sono in parte determinate perchè sono avvenute le promozioni in Corte d'appello (oltre 100 magistrati di tribunale e di pretura sono stati promossi e hanno assunto le procure). Si dice che questi giovani magistrati talvolta non hanno l'esperienza necessaria per assolvere compiti giurisdizionali, bisogna però chiedersi se sia da preferire una pretura senza pretore ad una pretura con un magistrato che sempre ha superato un regolare concorso e che ha avuto un tirocinio di almeno sei mesi. A me pare che la risposta non possa essere dubbia. Lo stato di disagio nel quale versa l'amministrazione della giustizia è veramente grave. Abbiamo anche deficienze in altri settori: abbiamo tribunali e procure senza titolari. Si tratta di deficienze che spesso non siamo in grado di colmare anche per la inamovibilità dei magistrati.

Ecco perché il Governo è lieto che questa proposta sia stata presentata e ha chiesto che essa venga presa in esame con l'aggiunta da me testé annunziata che ne rende chiaro il carattere temporaneo, fissando fino al 31 dicembre 1958 la validità della legge.

La riduzione non è poi da considerare esorbitante: si tratta di una riduzione di sei mesi del periodo di tirocinio, riduzione giustificata dal suo carattere transitorio.

Anche io, come altri colleghi, sarei favorevole al mantenimento del parere favorevole da parte del capo dell'ufficio. Non so se tutti i capi di corte possano conoscere a fondo gli uditori; credo però che direttamente o indirettamente possano mettersi in grado di esprimere un giudizio sulle loro attitudini ad esercitare determinate funzioni.

FODERARO. Si tratterà di parere vincolante?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione credo che abbia un valore più formale che sostanziale perché quando il primo presidente ha detto che un uditore non è idoneo, non so quale sarà quel Ministro che vorrà assumersi la responsabilità di decidere diversamente. Inoltre io non credo ci sarà luogo a discriminazioni, inteso che il parere del capo della corte non è che un parere di maturità raggiunta in anticipo da parte dell'uditore; non implica un giudizio negativo. Il parere potrebbe valere per affidare a lui la procura o la reggenza. E anche qui riterrei necessario di adottare il provvedimento. L'alternativa è questa: se non andrà l'uditore andrà il vicepretore onorario che il più delle volte non è assolutamente idoneo allo scopo. Eliminerei pure la condizione dei sei mesi di vice pretorato onorario esercitato, cosa che può non essersi verificata soprattutto con i nuovi concorsi. Del resto le preture sono seguite da magistrati di altro ordine.

Per quanto riguarda la formulazione, si potrebbe dire: «Non possono essere attribuite funzioni direttive salvo che nelle preture».

TESAURO. Anche se usassimo questa formula – che indubbiamente sarebbe la migliore – si verrebbe a significare che vi possono essere funzioni giurisdizionali direttive o in sottordine, mentre vi sono delle funzioni che non sono giurisdizionali e che sono quelle direttive. Il Presidente del tribunale, ad esempio, ha una funzione direttiva in tutto tranne che per la parte giurisdizionale.

FUMAGALLI. Da qualche tempo assistiamo ad un succedersi di provvedimenti per affrettare l'affidamento ai magistrati dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. È un campo nel quale ci si muove, però, molto a disagio. Ad ogni modo, è stato opportuno che il Ministro abbia chiarito molte idee, permettendoci di superare l'ostacolo fondamentale con la dichiarazione che si tratta di un provvedimento di carattere contingente.

Un dubbio, tuttavia, permane ed è quello relativo alla reggenza delle preture. Un presidente di cassazione, come è noto, ha detto: «Mi sentirei di fare il primo presidente ma non di reggere una pretura», tanto è complessa la funzione del pretore. Questi giovani che escono da un concorso mancano di esperienza e di pratica, per acquisire le quali bisogna che essi stiano vicini a persone che ne siano fornite. Finché quindi questi giovani rimangono in un collegio essi hanno la possibilità di attingere nozioni utili, ma quando sono soli non hanno più la possibilità di imparare. In questo caso quel giovane deve mendicare consigli a destra e a manca; il che nuoce alla indipendenza del magistrato.

Sono d'accordo con il Ministro di abolire l'esercizio richiesto di vice-pretoriato onorario che ha un'importanza assai relativa.

PRESIDENTE. Se nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne dò lettura:

« Gli uditori giudiziari possono essere destinati, con funzioni giurisdizionali in sottordine, a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture dopo sei mesi di tirocinio.

Possono anche essere destinati alla reggenza delle preture prive di titolari, qualora abbiano già esercitato, per almeno sei mesi, le funzioni di vice pretore onorario.

L'esercizio della facoltà indicato nel comma precedente, ha luogo previo parere favorevole del capo dell'ufficio in cui l'uditore ha fatto il tirocinio e, se si tratta di pretura, dal Presidente del tribunale.

I provvedimenti adottati, a termine del presente articolo, non importano alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico preveduto per gli uditori giudiziari ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dall'onorevole Foderaro:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:* Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge gli uditori giudiziari possono essere destinati in sottordine con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi dalla nomina a uditore ».

« *Modificare il secondo comma, come segue:* « abbiano esercitato per almeno un anno le funzioni di vicepretore onorario » *aggiungere le parole:* « procuratore legale o di avvocato ».

« *Sopprimere il terzo comma* ».

dall'onorevole Rocchetti ed altri:

« *Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

« Gli uditori giudiziari possono essere destinati a coprire posti vacanti nelle preture, nei tribunali e nelle procure della Repubblica, dopo sei mesi dalla nomina.

Agli stessi non possono tuttavia essere affidate funzioni direttive ».

dall'onorevole Murdaca:

« Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture dopo sei mesi dalla nomina.

Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidente di collegio giudicante o di capo di procura della Repubblica.

L'esercizio della facoltà indicata nei commi precedenti è limitata sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del capo della Corte ».

Credo che convenga porre innnanzi tutto in votazione il concetto se all'uditore giudiziario possa essere affidata la reggenza della pretura priva di titolare.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento Murdaca che, se approvato, essendo il più ampio li contenuto, assorbirebbe gli altri emendamenti proposti.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta: della proposta di legge:

AMATUCCI: « Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture ». (1466 :

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amadei, Baldassari, Bardanzellu, Berlinguer, Breganze, Buzzelli, Capalozza, Caccuri, Cavallari Vincenzo, Concetti, Dante, Facchin, Floreanini Della Porta Gisella, Foderaro, Formichella, Francavilla, Gorini, La Rocca, Madia, Murdaca, Murgia, Petrilli, Preziosi, Rocchetti, Schirò, Scotti Francesco, Tesauro e Tinzl.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI